

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 1 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

(modello approvato dal CdA di Molino Grassi con delibera del 27.03.2025 revisione generale del contenuto)

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 2 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

## 1 PREMESSA

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:** (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare e, dunque, prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere sussistente la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico, ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

In base al D. Lgs. 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e successivi, del D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso. I reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/01 sono dettagliati nella parte speciale del presente Modello Organizzativo, al quale per gli aspetti specifici si rinvia.

### *1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa*

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità, qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'”**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 3 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È, inoltre, prevista un'ulteriore funzione del Modello. Infatti, l'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto prevede la responsabilità dell'ente anche per la commissione di reati previsti dal Decreto – sempre che sia avvenuta nel suo interesse o vantaggio – da parte di “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione “è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” (art. 7, comma 1).

In tali circostanze, è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura, della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi ed ai mutamenti dell'organizzazione o dell'attività, nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4).

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 4 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MOLINO GRASSI S.P.A.

### 2.1 Obiettivi perseguiti da Molino Grassi S.p.A. con l'adozione del Modello

L'adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - deriva dalla convinzione che il modello medesimo è strumento idoneo di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di MOLINO GRASSI S.P.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da MOLINO GRASSI S.P.A. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché in considerazione dalla ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e nel predisporre il presente Modello, si è altresì tenuto conto della “*case history*” societaria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, attribuendosi grande rilievo, ai fini della costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace: (i) alle eventuali pregresse esperienze aziendali relative a ipotesi in cui esponenti aziendali siano eventualmente incorsi – nell'interesse o anche in danno della società – nella commissione di reati e (ii) a singole vicende giudiziarie che abbiano coinvolto società terze. L'analisi ha offerto un importante contributo all'attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o più elevati profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti.

La prima versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12/01/2012; vi sono poi stati adeguamenti ed integrazioni successivi.

### 2.2 Scopo e principi base del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle “aree di attività a rischio”, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MOLINO GRASSI S.P.A. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate da MOLINO GRASSI S.P.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali a cui il Gruppo si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

**Punti cardine del Modello** sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 5 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

delle procedure istituite;

- la mappatura delle “aree di attività a rischio” dell’azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio, con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l’aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali, a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio.

### 2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “A” – si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata Parte Speciale “B” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter, ossia per i c.d. reati societari. Sono stati parimenti introdotti riferimenti ai reati ed agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dall’art. 25-sexies,

La terza Parte Speciale – denominata Parte Speciale “C” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies, ossia per i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

La quarta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “D” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art 25 bis. 1, ossia i delitti contro l’industria ed il commercio.

La quinta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “E” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art 25 octies, e dall’art 25-octies.1 ossia il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed il trasferimento fraudolento di valori.

La sesta Parte Speciale – denominata Parte Speciale “F” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art 25 undecies, ossia i reati contro l’ambiente.

La settima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “G” – è riconducibile alla fattispecie di reato previste dall’art 25 duodecies, ossia l’impiego di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L’ottava Parte Speciale – denominata Parte Speciale “H” – è riconducibile alla fattispecie di reato prevista dall’art 25 quinquies, ossia l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La nona Parte Speciale – denominata Parte Speciale “I” – è riconducibile alle fattispecie di reati introdotti dall’art. 39 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”), che ha disposto l’inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell’art. 25-quinquiesdecies ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 6 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

- Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, n.74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 3 del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, n.74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- Art. 8 del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, n.74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Art. 10 del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, n.74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili);
- Art. 11 del Decreto Legislativo del 10 marzo del 2000, n.74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Con riferimento ai reati previsti dagli artt. 25-*quater* e 25-*quinqües* del Decreto, considerata l'attività "core" di MOLINO GRASSI S.P.A., appare difficile la possibilità della deliberata commissione, nell'interesse della società o comunque a suo vantaggio, di reati finalizzati ad agevolare attività terroristiche ed eversive dell'ordine democratico, ovvero di reati contro la personalità individuale.

In ogni caso, i presidi posti nell'ambito delle citate Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico di MOLINO GRASSI S.P.A., il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, le attività ispettive dei competenti servizi aziendali nonché le clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori, hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione pure per i reati indicati agli artt. 25-*quater* e 25-*quinqües*.

Parimenti è a dirsi per le fattispecie di reato di cui agli artt.li 24-*bis* – reati informatici, 24-*ter* - delitti di criminalità organizzata, 25-*novies* - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (anche a seguito delle modifiche intervenute nel comma 1 dell'art. 171-ter della L. 633/1941 – richiamato dal predetto art. 25-*novies* del D. Lgs 231/01 - a seguito della entrata in vigore dell'art. 3 della L. n° 93 del 14/7/2023), per talune fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* e cioè quelle di cui agli artt. 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), i reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 ("Inquinamento provocato dalle navi"), gli illeciti previsti dalla legge n. 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione", firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché dalle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e gli illeciti di cui al D. Lgs. 152/06 con esclusione delle fattispecie di cui agli artt.li 256, 137, 257, 260-*bis*, 279 c. 2; nonché per le ipotesi di procurato ingresso illecito, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98, "razzismo e xenofobia" di cui all'art. 25-*terdecies* DLgs 231/01, la "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" di cui all'art. 25-*quaterdecies*, D. Lgs. 231/01, la frode nelle pubbliche forniture e la frode in agricoltura di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01, il peculato e l'abuso d'ufficio di cui all'art. 25, D. Lgs. 231/0 ed il contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/01 (come modificato dal D.L. 141/2024), per i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*septiesdecies* come aggiunti dalla L. n. 22/2022 e modificati dalla L. n. 6/2024, nonché per il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-*duodevices* come aggiunti dalla L. n. 22/2022.

Inoltre, come noto, in data 6 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 – relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) –, che ha ampliato il novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, includendo fra questi ultimi alcune nuove fattispecie di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione (nuovo comma 1-*bis* all'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001) che costituiscono reati presupposto del D. Lgs. 231/01 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Posto che la Società non ha rapporti di correlazione diretta con operatori esteri, e

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 7 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

dati i volumi particolarmente elevati in basi ai quali i reati di cui trattasi assumono rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01, si ritiene di escludere che, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, in nome o a vantaggio della Società possa essere commesso il reato di evasione di IVA per un importo superiore a 10milioni di euro.

La decima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “L” – è riconducibile alle fattispecie di reati introdotti dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” la quale ha modificato l’art. 24-bis del D. Lgs. N. 231/2001, intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.

Le suddette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, individuano anche le **principali Aree di Attività a Rischio**, come definite al punto 2.2 che precede.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di MOLINO GRASSI S.P.A. l’eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque ricollegate all’ambito di applicazione del Decreto.

#### *2.4 Modifiche e integrazioni del Modello*

Essendo il Presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 c. 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di MOLINO GRASSI S.P.A. che provvede su proposta dell’Amministratore Delegato.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nella cartella di rete intranet “Comune - Organismo di Vigilanza ODV 231” nell’ambito dell’attività di informazione e diffusione del Modello, come previsto al successivo punto 4.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV)**

#### *3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell’Organismo di Vigilanza.*

L’Organismo di Vigilanza (OdV) di MOLINO GRASSI S.P.A. è composto da un membro, anche esterno, ovvero da tre membri, in tutto o in parte anche esterni, di comprovata esperienza e competenza, con i requisiti di legge. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche la remunerazione. L’OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’OdV dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV di MOLINO GRASSI S.P.A. può richiedere supporto alle competenti funzioni aziendali in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza.

#### *3.2 Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza (OdV)*

All’OdV di MOLINO GRASSI S.P.A. sono affidati, sul piano generale, i seguenti compiti:

- A. vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- B. verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 8 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- C. valutare, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, la necessità di proporre agli organi competenti (Consiglio di Amministrazione e/o Amministratori Delegati) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e/o ai mutamenti della struttura organizzativa e/o operativa aziendale e/o della normativa;
- D. supportare le competenti strutture societarie all'uopo incaricate dall'Amministratore Delegato nell'implementazione/aggiornamento della "**Mappatura delle Aree di Rischio**", che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello; proporre l'integrazione delle suddette principali "aree di attività a rischio" sulla base del lavoro svolto;
- E. vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire l'efficacia del presente Modello.

Sono, inoltre, affidati all'OdV, i seguenti compiti:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento dei suddetti elementi;
- coordinarsi con il Direttore Generale, la Direzione Risorse Umane, nonché con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle singole Funzioni aziendali, per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso.

All'OdV compete, inoltre, l'espletamento delle verifiche periodiche previste al successivo punto 9.

#### 4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 9 di 121
---------------------------------	---	-------------------------

#### 4.1 Selezione del personale

Il Responsabile del personale di MOLINO GRASSI S.P.A., in stretta cooperazione con l'OdV di MOLINO GRASSI S.P.A., e opportunamente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalle aree di rischio, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

#### 4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

MOLINO GRASSI S.P.A. adotta un piano di comunicazione e formazione per il personale interno, vagliato dall'OdV, di cui si elencano i contenuti minimi.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello stesso nel contesto aziendale sono gestite dagli Amministratori Delegati / Consiglio di Amministrazione, nonché dal Direttore Generale, in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, a mezzo di note informative interne e apposita informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV i cui eventuali suggerimenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello saranno prontamente recepiti.

Tutti le informative potranno essere erogate tramite piattaforma *e-learning*.

#### 4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'OdV, con decisione dell'Amministratore Delegato, potranno essere istituiti nell'ambito della società appositi sistemi di valutazione per la selezione di ulteriori rappresentanti, consulenti e simili oltre quello già contrattualizzati (insieme, congiuntamente, "**Collaboratori esterni**") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di *partnership* (esempio, una *joint-venture*, anche in forma di ATI, un MOLINO GRASSI S.P.A., etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("**Partners**").

#### 4.4 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Saranno altresì forniti a soggetti esterni a MOLINO GRASSI S.P.A. (Collaboratori esterni e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da MOLINO GRASSI S.P.A. sulla base del presente Modello organizzativo nonché sul Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## 5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

### 5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione,

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 10 di 121
-----------------------------	---	-----------------------------

di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di MOLINO GRASSI S.P.A. e delle società del Gruppo o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e con le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto, in relazione all'attività di MOLINO GRASSI S.P.A. o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo;

### *5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali*

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo a MOLINO GRASSI S.P.A., anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

### *5.3 Sistema delle deleghe e delle procure*

All'OdV di MOLINO GRASSI S.P.A., infine, deve essere comunicato, a cura della Direzione Amministrazione il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla società.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### *6.1 Principi generali*

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso, ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 11 di 121
---------------------------------	---	-----------------------------

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda e, segnatamente, dalla competente Direzione Risorse Umane, in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### *6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti*

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi la qualifica di dirigente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di MOLINO GRASSI S.P.A. è costituito dalle norme pattizie di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria alimentare (di seguito "CCNL"). Tale sistema disciplinare si applica sia alla violazione delle prescrizioni del presente Modello sia alla violazione delle procedure interne previste dal presente Modello.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

### *6.3 Misure nei confronti dei dirigenti*

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

## **7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO**

### *7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di MOLINO GRASSI S.P.A.) e dei Sindaci.*

La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di MOLINO GRASSI S.P.A. va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale / Sindaco Unico (a patto che non siano i soggetti coinvolti nella violazione, nel qual caso la denuncia verrà fatta all'amministratore ed al sindaco non coinvolti più anziani di età. In ipotesi di violazione da parte del Sindaco Unico, la denuncia verrà fatta unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 12 di 121
---------------------------------	---	-----------------------------

normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile nonché quelle di cui agli artt. 2383 terzo *comma* e 2400 secondo *comma* del codice civile.

### *7.2 Misure nei confronti dell'Outsourcer e di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori*

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, *Partner* o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV di MOLINO GRASSI S.P.A. concorderà, di volta in volta, con la Direzione Acquisti le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

## 8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte di MOLINO GRASSI S.P.A.

Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (cioè per i reati che, anche se compiuti apparentemente nell'interesse e/o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici deontologici già presenti in azienda e nel Gruppo o di futura emanazione.

## 9. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV - avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali - effettua verifiche periodiche al fine di verificare concretamente l'efficace attuazione del Modello.

Tali verifiche si sostanziano:

- (i) nell'analisi circa l'effettiva implementazione del controllo sotteso al Modello;
- (ii) nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite soggetti di propria fiducia.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di MOLINO GRASSI S.P.A., secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.

## 10. PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

<b>MOLINO GRASSI S.p.A.</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001	Rev.09 Pag. 13 di 121
---------------------------------	---	-----------------------------

Chiunque ne sia legittimato (amministratori, direttore generale, sindaci, lavoratori subordinati, collaboratori interni od esterni, ...), può effettuare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi della "231" e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, con le modalità meglio definite nel Codice Etico aziendale.

L'azienda si impegna a mantenere l'anonimato di chi segnala e il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei suoi confronti, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione. Parimenti l'azienda ricorrerà a provvedimenti disciplinari nel caso di segnalazioni false.

## **11 CENNI SULL'ORGANIZZAZIONE DI MOLINO GRASSI**

L'organizzazione aziendale è descritta nell'organigramma aziendale di seguito riportati.

Ulteriori precisazioni sono riportate nei mansionari (che definiscono l'area di appartenenza, la finalità del ruolo, le interfacce a monte e a valle dell'organizzazione, le mansioni svolte, le responsabilità, il percorso formativo di qualifica) conservati e aggiornati dal Responsabile Gestione Qualità e distribuiti ai titolari secondo la mansione svolta.

Il Consiglio di Amministrazione (Cda) è composto da 6 membri della famiglia Grassi (Presidente Massimo, altri componenti, Andrea, Federica e Silvia Grassi, Musiari Germani e Sabbia Isabella).

È responsabilità dell'organo amministrativo (CdA) provvedere a revisionare il modello nel caso in cui intervengano mutamenti organizzativi, normativi o modifiche nell'attività sociale che rendano necessarie la revisione del modello. Qualsiasi mutamento organizzativo o modifica dell'attività sociale viene tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza (OdV) che deve dare parere sulla revisione proposta dall'organo amministrativo.

L'Odv è composto da Ziliotti Marco, Monica Lazzari e Gramigna Sabrina.

Il collegio sindacale è composto da Colla Paolo (Presidente), Pioli Pietro, Potera Gabriele, inoltre è presente il revisore legale dei conti Parente Renato.

